



COMUNE DI ELINI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. GENERALE 9

ORDINANZA N. SETTORIALE 8

in data 28/06/2024

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA A
CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI
GESTIONE DEI RIFIUTI, IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI
(ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 NORME IN MATERIA
AMBIENTALE).

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Elini ha gestito il servizio di igiene urbana, dapprima, nell'ambito dell'Unione Comuni d'Ogliastra la quale ha appaltato e gestito, per conto dei comuni di Arzana ed Elini, il servizio di igiene urbana, giusto contratto Rep. n. 1/2016, con l'impresa TeknoService s.r.l. con sede Piossasco (TO).
- Il contratto aveva una durata di cinque anni a decorrere dal 01/07/2016, prorogabile per altri tre;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24/05/2019, il comune di Arzana stabiliva il recesso dall'Unione Comuni d'Ogliastra, recesso operativo dal 01/01/2020;
- a seguito del recesso del Comune di Arzana dall'Unione dei Comuni il servizio per il Comuni di Arzana e di Elini è stato gestito attraverso una convenzione, ex art. 30 del D. Lgs 267/2000, in cui il comune di Arzana assumeva il ruolo di capofila;
- il Comune di Arzana, quale capofila della convenzione, prorogava il contratto di appalto per il servizio di igiene urbana stipulato con la TeknoService s.r.l. sino al 30/06/2024;
- il contratto andrà in scadenza in data 30/06/2024;

DATO ATTO che il comune di Elini, con nota prot. n. 5038 del 16/10/2023, visto l'approssimarsi della scadenza contrattuale, ha interpellato, formalmente, il Comune di Arzana al fine di conoscere gli intendimenti dell'amministrazione in ordine alla volontà di proseguire nella gestione associata del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi connessi;

CONSIDERATO che il Comune di Arzana, in riscontro alla richiesta del comune di Elini, comunicava, con nota prot. n. 5274 del 24/10/2023, che: *“con deliberazione n. 95 del 03/10/2023, la Giunta comunale di Arzana ha dato mandato agli uffici per l'indizione di una gara d'appalto per la raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi connessi, in maniera autonoma ed indipendente dal comune di Elini e che la gestione in forma associata si concluderà alla scadenza prevista del contratto, il 30/06/2024”*;

CONSIDERATA la nota prot. n. 5615 del 07/11/2023 con la quale il Comune di Elini chiedeva al Comune di Ilbono di poter gestire la raccolta dei rifiuti urbani in maniera associata;

PRESO ATTO che il Comune di Ilbono non ha mai dato riscontro alla richiesta di cui sopra;

RILEVATO che il Responsabile del Servizio, con determina n. 409 del 29/12/2023, affidava l'incarico professionale per la predisposizione degli atti progettuali per affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del proprio territorio.

DATO ATTO che il progettista incaricato non ha ancora consegnato gli elaborati progettuali necessari per l'indizione della nuova procedura ad evidenza pubblica per la scelta dell'operatore economico che sarà incaricato della gestione del servizio;

CONSIDERATO che il Comune di Elini è sprovvisto nel proprio territorio comunale di un impianto di conferimento dei rifiuti in quanto l'impianto realizzato in Loc. Barigau, i cui lavori si sono conclusi nell'anno, 2014, a fronte delle sopravvenute disposizioni normative in merito alla realizzazione ed utilizzo degli ecocentri comunali, non è immediatamente fruibile;

DATO ATTO che:

- a causa del suo inutilizzo e mancata manutenzione l'opera ad oggi per poter essere utilizzata necessita di interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria;
- il Responsabile del Servizio, con determina n. 382 del 22/12/2023, avente il seguente oggetto: *“Affidamento dei servizi tecnici per l'intervento di "Adeguamento e Completamento dell'Ecocentro Comunale in Loc. Barigau" ha avviato l'iter procedurale volto a rendere fruibile l'ecocentro comunale;*
- nelle more del completamento dell'iter il comune di Elini non ha a disposizione un luogo in cui procedere allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle utenze ricadenti nel proprio territorio;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 28/06/2024 con la quale si approvava il protocollo d'intesa con il Comune di Arzana per l'utilizzo di uno spazio all'interno dell'ecocentro comunale di Arzana e il protocollo medesimo sottoscritto dai sindaci dei comuni di Elini ed Arzana in data 28/06/2024 mediante il quale il comune di Elini viene autorizzato ad utilizzare, per un periodo di mesi 6 decorrenti dal 01.07.2024, una parte dell'ecocentro comunale di Arzana ai fini dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle utenze riconducibili al proprio territorio;

VISTA l'ordinanza *extra ordinem* n. 10 del 18/06/2024 emessa dal Sindaco del comune di Arzana con la quale veniva affidato in via d'urgenza alla ditta Teknoservice s.r.l., e temporaneamente per un

periodo non superiore a mesi 6 (sei), come descritto negli allegati al contratto rep. 1/2023, dal 1 Luglio 2024 a tutto il 31 dicembre 2024, al fine di evitare grave e irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienicosanitaria;

CONSIDERATO che:

- dal 1 luglio 2024, il Comune di Elini, non essendo dotato né della progettazione necessaria né di un proprio econcentro comunale, non potrà procedere all'immediata indizione di una procedura ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio;
- in assenza di determinazioni in ordine alla modalità di gestione, a partire dal 01.07.2024 il Comune di Elini si troverà nella condizione di non poter garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con grave pregiudizio delle condizioni igieniche, sanitarie e ambientali;

ATTESO che il servizio di raccolta dei rifiuti, non può subire interruzioni, trattandosi di servizio pubblico essenziale, attenendo alla cura e alla tutela della sanità e salute della cittadinanza e dell'ambiente;

CONSIDERATO CHE

- si rende necessario consentire l'espletamento delle procedure amministrative, volte all'aggiudicazione e successiva stipula del contratto con il nuovo gestore, senza che vi sia un'interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ricorrendone i motivi di necessità ed urgenza.
- ricorrono i motivi dell'urgenza per affidare mediante provvedimento *extra ordinem* la continuazione del servizio in favore della ditta Teknoservice S.r.l. alle medesime condizioni di cui al contratto rep. 1/2023 ;

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco eserciti le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- il successivo comma 5 dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)"*;
- l'art.13, comma 2, della Legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
- il Regio Decreto n. 1265/1934 disciplina in varie su disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico- amministrativo;
- l'art. 191, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che: *"qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle*

disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”;

RILEVATO che per effetto di tale previsione normativa, il Comune è quindi autorizzato a ricorrere a forme di gestione dei rifiuti anche derogatorie rispetto a quelle ordinarie, purché idonee a garantire che l'attività di gestione dei rifiuti risponda a “criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica” come stabilito dall'art. 178 del D.lgs. n. 152/2006

CONSIDERATO che le condizioni per l'emissione di un'ordinanza contingibile ed urgente, in applicazione dell'art. 191 D.lgs. 152/2006 si sono completamente verificate e costituiscono una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

RAVVISATA pertanto la necessità ed urgenza di garantire la continuità del servizio al fine di prevenire gravi problematiche di natura igienico sanitaria derivanti dalla mancata effettuazione del citato servizio;

RITENUTO a tal fine necessario ed urgente provvedere all'emissione di una ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

PRESO ATTO che ricorrono i presupposti richiesti dalla normativa di riferimento per il ricorso temporaneo, per un periodo di mesi sei, a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alla normativa vigente secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATO il sopra citato art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

ORDINA

- in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocumento alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, alla Ditta Teknoservice s.r.l., con sede in Piovasasco (TO), CF/PI 08854760017, di proseguire il servizio di igiene urbana, in conformità a quanto definito negli atti di cui al contratto rep. n. 1/2023, per un periodo transitorio di mesi sei dal 01/07/2024 al 31/12/2024 così come previsto dalle norme vigenti;

- di disporre che l'espletamento di tale servizio in via emergenziale venga svolto agli stessi prezzi, patti e condizioni del servizio attualmente prestato e senza ulteriore onere per l'amministrazione comunale, fermo restando altri eventuali oneri con il comune di Arzana per l'utilizzo di una parte dell'ecocentro comunale, come da protocollo siglato in data 28/06/2024 dai rispettivi Sindaci dei comuni interessati.

DEMANDA

al Responsabile del Servizio Tecnico per il relativo impegno di spesa contabile;

DISPONE

- che il Responsabile del Settore Tecnico, provveda con la massima urgenza e tempestività alla notifica del presente provvedimento alla ditta Teknoservice s.r.l., con sede in Piovasasco (TO), CF/PI 08854760017;

- che l'Ufficio di segreteria provveda affinché la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi comunicazione ed inviata al responsabile del Settore Tecnico, del Settore Finanziario nonché al Locale Comando di Polizia Municipale, ai quali è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza;

- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

All'Albo Pretorio online del Comune;

Alla Polizia locale–sede, per la verifica d'ottemperanza;

Al Responsabile del Settore Tecnico, per il seguito di competenza;

Alla Stazione dei Carabinieri di Ilbono;

Al Presidente della Regione;

All'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente;

All'UTG – Prefettura di Nuoro;
Alla Provincia di Nuoro, competente in materia di rifiuti per territorio;
Alla ATS - Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei - Servizio di Igiene Pubblica;
- che, ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., copia della presente ordinanza venga trasmessa per il tramite della Prefettura-UTG di Nuoro:
Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
Al Ministero della Salute;
Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

AVVERTE

che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e di far rispettare la presente ordinanza e, qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 nonché le conseguenti sanzioni penali;

- che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034, oppure, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio comunale.

IL SINDACO
Vitale Pili